



Comune di Porto Torres

Ordinanza Sindacale n° 13 del 04/05/2023

Proponente: Area ambiente, protezione civile, polizia locale
Servizio: Servizio Polizia Locale

Dirigente/Responsabile: Dott.ssa Onida Maria Caterina

Oggetto: **MANIFESTAZIONE FESTHA MANNA 2023. ORDINANZA DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE, VENDITA PER ASPORTO E CONSUMO ITINERANTE DI BEVANDE IN LATTINE E CONTENITORI DI VETRO.**

Il Sindaco

Premesso che nei giorni 27, 28 e 29 maggio 2023 nel territorio comunale di Porto Torres si terranno gli eventi della “Festha Manna” che andranno ad interessare in particolare il centro storico del nostro Comune;

Tenuto conto che si stima che un numero rilevante di persone si concentrerà perlopiù nel centro storico della Città;

Evidenziato che per assicurare il decoro urbano e per preservare la sicurezza e l’incolumità dei partecipanti appare necessario prevenire i rischi imputabili al consumo di bevande in contenitori di vetro ed in lattine, i cui vuoti, se abbandonati a bordo strada, possono essere utilizzati in modo improprio da persone dedite a condotte illecite;

Ritenuto, pertanto, necessario individuare misure idonee ad impedire il verificarsi di episodi pericolosi per l’incolumità delle persone presenti alle manifestazioni, vietando il consumo itinerante oltre che la somministrazione e la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli operatori su area pubblica, degli esercizi commerciali in sede fissa e delle attività artigianali;

Richiamato il regolamento comunale “*Gestione dei rifiuti urbani, igiene urbana e ambientale*” (D.C.C. n. 103 del 28/12/2021 e successivi aggiornamenti) che all’articolo 43, rubricato Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

“Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti”, disciplina le modalità di conferimento dei rifiuti in occasione di manifestazioni e spettacoli viaggianti.

Visto il D.M. 05 Agosto 2008 emanato dal Ministro dell'Interno che, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, attribuisce al Sindaco la prerogativa di adottare provvedimenti tesi a prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;

Visto l'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n.267,

ORDINA

per ragioni di decoro, di sicurezza urbana e a tutela dell'incolumità pubblica, in occasione della manifestazione denominata Festha Manna, dalle ore 24:00 del 26.05.2023 e fino alle ore 05:00 del 30.05.2022, in tutto il perimetro del territorio comunale interessato dall'evento,

E' VIETATO

1. il consumo itinerante di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine;
2. a tutti i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli operatori su area pubblica, ai titolari di esercizi commerciali in sede fissa e di attività artigianali, la somministrazione e la vendita su area pubblica di qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro. Il divieto è esteso anche alle aree concesse ai titolari di pubblici esercizi per posizionamento di tavoli e sedie.
3. l'abbandono in luogo pubblico o aperto al pubblico di bevande alcoliche o non alcoliche, comunque acquisite, contenute in bottiglie di vetro o in contenitori realizzati con il medesimo materiale;
4. E' fatta eccezione per la sola vendita finalizzata all'uso domestico.

INVITA

le utenze non domestiche autorizzate alla somministrazione e/o vendita di cibo e/o bevande, siano esse fisse o temporanee, ad utilizzare esclusivamente bicchieri, cannucce, piatti, posate e contenitori per trasporto e consumo bio-compostabili, al fine di ridurre il forte impatto ambientale costituito dall'utilizzo dei contenitori in plastica.

INFORMA CHE

- l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 *bis* del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., con la

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 per il primo accertamento. In caso di reiterazione della violazione si procederà, oltre che alla irrogazione della sanzione pecuniaria di cui sopra, nei confronti degli esercenti commerciali citati nel presente provvedimento, a disporre la sospensione dell'attività per un periodo di tempo compreso tra 7 e 15 giorni.

- il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutivo.
- il Responsabile Unico del Procedimento è il Comandante della Polizia Locale Dott.ssa Maria Caterina Onida (pec: polizia.municipale@pec.comune.porto-torres.ss.it);

DISPONE CHE

- ai sensi dell'articolo 8 comma 3, della legge 7 agosto 1990, 241 e s.m.i., essendo prevedibile una notevole affluenza di persone, che rende impossibile una diversa e diretta modalità di informazione, si provvederà a dare ampia comunicazione della presente Ordinanza tramite comunicati alla stampa, pubblicazione sul sito web e avviso alle associazioni di categoria.
- la stessa sia inviata:
 - alla Prefettura UTG Sassari - protocollo.prefss@pec.interno.it
 - alla Polizia di Stato – dipps179.7300@pecps.poliziadistato.it;
 - al Comando Stazione Carabinieri di Porto Torres - tss26942@pec.carabinieri.it);
 - alla Guardia di Finanza di Porto Torres - ss1350000p@pec.gdf.it
 - al Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale – cfva.sfasinara@pec.regione.sardegna.it
 - al Comando Polizia Locale - polizia.municipale@pec.comune.porto-torres.ss.it

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nanti il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**